

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della IV Commissione permanente

Sanità e politiche sociali

(Seduta dell'8 giugno 2022)

Relatore di maggioranza: Anna Menghi

Relatore di minoranza: Romano Carancini

sulla proposta di legge n. 94

a iniziativa dei Consiglieri Menghi, Antonini, Bilò, Marinelli, Serfilippi, Cancellieri, Biondi,

Ciccioli, Marinangeli, Rossi, Marcozzi, Latini, Leonardi, Baiocchi

(presentata in data 19 gennaio 2022)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1996, N. 18
(PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN
FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ)

Il Segretario
(Giulia Latini)

Il Presidente
(Elena Leonardi)

Testo proposto**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 18/1996)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) sono inseriti i seguenti:

"2 bis. L'assessore regionale competente in materia di disabilità è componente di diritto della Consulta.

2 ter. La Consulta è convocata almeno ogni due mesi e può riunirsi in modalità telematica."

2. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 18/1996 è inserita la seguente:

"a bis) può presentare proposte alla Giunta regionale;"

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 18/1996 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.

3 ter. La Consulta, per l'esercizio delle funzioni, può avvalersi del Centro regionale di ricerca e documentazione disabilità previsto all'articolo 5."

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 18/1996 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Ai componenti della Consulta spetta, per la partecipazione alle sedute della stessa Consulta, il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) nonché, nei casi in cui è necessario in relazione alla specifica disabilità, delle spese per l'accompagnatore o per l'interprete, sostenute e documentate.

5 ter. Ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che sono componenti della Consulta è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute della stessa Consulta nel limite massimo di sedici ore mensili e comunque entro i limiti di spesa stabiliti per tale finalità. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro."

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 18/1996)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 18/1996 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis (Conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità)

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 18/1996)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) sono inseriti i seguenti:

"2 bis. *Identico*

2 ter. La Consulta è convocata almeno ogni due mesi e può riunirsi **anche** in modalità telematica **o mista**."

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Identico*

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 18/1996)

Identico

1. La Giunta regionale, d'intesa con la Consulta, indice, con cadenza biennale, la conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità.”.

Art. 3
(Disposizioni transitorie)

1. La prima riunione della Consulta, come integrata dall'articolo 1 di questa legge, è convocata entro il 31 marzo 2022.

2. Il dipendente regionale che svolge le funzioni di segreteria della Consulta è individuato entro venti giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

3. La prima conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità è indetta entro il 30 aprile 2022.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa di 40.000,00 euro.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), ed equivalente incremento dello stanziamento iscritto a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 2 (Interventi per la disabilità), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3
(Disposizioni transitorie)

1. La prima riunione della Consulta, come integrata dall'articolo 1 di questa legge, è convocata entro il 31 ~~marzo~~ **ottobre** 2022.

2. *Identico*

3. La prima conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità è indetta entro il 30 aprile ~~2022~~ **2023**.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge ~~è autorizzata~~, **sono autorizzate per l'anno 2022 la spesa di 9.000,00 euro e** per ciascuno degli anni 2023 e 2024 la spesa di 40.000,00 euro.

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Identico*

Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)

Identico